



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Département fédéral des finances DFF
Dipartimento federale delle finanze DFF

Rapporto esplicativo

11.7.2014

Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste

Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Modifica della legge federale sull'imposizione degli oli minerali

Sintesi

Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste

La mozione presentata dal consigliere agli Stati Isidor Baumann (12.4203) il 13 dicembre 2012, accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di proporre una modifica della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61). I carburanti impiegati per i veicoli adibiti alla preparazione di piste vanno esentati dall'imposta sugli oli minerali nella misura in cui tale imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale.

L'agevolazione fiscale deve essere concessa mediante una procedura di restituzione per i veicoli da neve adibiti alla preparazione di piste, impiegati in particolare per la preparazione e la manutenzione di piste da sci e di sci di fondo nonché per il salvataggio di persone infortunate praticando sport invernali. In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esistenti nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali. Le rispettive disposizioni sono disciplinate a livello di ordinanza. La restituzione dell'imposta deve avvenire in maniera differenziata sulla base dell'equipaggiamento dei veicoli con filtri antiparticolato. Questa restituzione differenziata è considerata sensata vista la conseguente riduzione delle emissioni di fuliggine ed è risultata utile nel caso delle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione. Il Consiglio federale determina i casi nei quali la quota d'imposta viene rimborsata solo in parte.

La restituzione dell'imposta non influisce sulla cassa della Confederazione, ad eccezione dell'eventuale maggiore fabbisogno di personale al fine del disbrigo delle procedure di restituzione.

Il Consiglio federale aveva respinto la mozione per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria. Inoltre essa si trova in contraddizione con l'impegno della Svizzera a livello internazionale.

Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611), il Consiglio federale ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l'esenzione dall'imposta per forniture di carburanti e combustibili nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. È stato deciso che nella LIOM occorre aggiungere una delega delle competenze a favore dell'autorità fiscale. Questa aggiunta non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fiscali attualmente valide.

1 Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste

1.1 Situazione iniziale

La mozione Baumann (12.4203), accolta dal Parlamento, incarica il Consiglio federale di avviare una modifica della legislazione relativa all'imposta sugli oli minerali, affinché i veicoli adibiti alla preparazione di piste vengano parzialmente esonerati da tale imposta. In modo che questo intervento non influisca sulla cassa generale della Confederazione, si propone che l'esenzione dall'imposta avvenga solo nella misura in cui l'imposta è destinata a coprire le spese del traffico stradale.

Il consigliere agli Stati Baumann motiva il proprio intervento in particolare con il fatto che il turismo di montagna si trova dinanzi a sfide molto importanti. L'aumento degli obblighi nell'ambito della sicurezza causa costi supplementari che non generano valore aggiunto né possono essere ripartiti sui prezzi. Ogni miglioramento delle condizioni quadro permette inoltre di rafforzare il turismo invernale svizzero.

Nella sua risposta il Consiglio federale aveva respinto tale mozione, indicando i seguenti motivi:

- l'imposta sugli oli minerali è un'imposta sul consumo e non una tassa per l'impiego delle strade. Il suo obiettivo principale è generare entrate per lo Stato al fine di finanziare le attività assegnate a quest'ultimo dal diritto federale. In tale contesto è del tutto irrilevante che il carburante sia impiegato nella circolazione stradale o altrove;
- anche un'esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per veicoli adibiti alla preparazione di piste corrisponde a un sussidio sotto forma di aiuto finanziario e va respinto per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria.

La modifica della LIOM è stata elaborata d'intesa con le due seguenti associazioni di categoria:

- Seilbahnen Schweiz (Funivie Svizzere), Dählhölzliweg 12, 3000 Berna 6;
- Loipen Schweiz, Sot god 9, 7078 Lenzerheide, che rappresenta anche gli interessi di Romandie ski de fond, 2208 Les Hauts-Geneveys.

1.2 Elementi principali dell'imposta sugli oli minerali

L'imposta sugli oli minerali è un'imposta sul consumo con l'obiettivo di generare entrate per lo Stato al fine di finanziare le attività assegnate a quest'ultimo dal diritto federale.

Essa comprende:

- un'imposta sugli oli minerali gravante l'olio di petrolio, gli altri oli minerali, il gas di petrolio e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione, nonché i carburanti («imposta di base»);
- un supplemento d'imposta gravante i carburanti.

1.2.1 Onere fiscale

I ricavi provenienti dal supplemento fiscale sugli oli minerali, la metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti nonché il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno stradale) sono a destinazione vincolata. Essi sono destinati a un finanziamento speciale¹ del traffico stradale e vengono impiegati per compiti e spese della Confederazione nell'ambito del traffico stradale. L'altra metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali confluisce nella cassa generale della Confederazione.

Onere fiscale² di benzina e carburante diesel:

Imposta ³	Benzina	Olio diesel
Imposta sugli oli minerali	431.20	458.70
Supplemento fiscale sugli oli minerali	300.00	300.00
Onere complessivo	731.20	758.70

1.2.2 Entrate nette dell'imposta sugli oli minerali nel 2013

Imposta sugli oli minerali	Entrate (in 1000 fr.)	Impiego
Imposta sugli oli minerali gravante i carburanti	2 988 647	50 % per la Cassa federale e 50 % a destinazione vincolata per compiti nell'ambito del traffico stradale e aereo
Supplemento fiscale sugli oli minerali	1 994 432	100 % a destinazione vincolata per compiti nell'ambito del traffico stradale e aereo
Imposta sugli oli minerali gravante il combustibile	22 667	100 % per la Cassa federale

Il 7,7 per cento delle entrate della Confederazione del 2013 è da ricondurre all'imposta sugli oli minerali.

¹ Ai sensi della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LUMin; RS 725.116.2).

² Secondo l'allegato 1 Tariffa d'imposta sugli oli minerali della LIOM.

³ In franchi per 1000 litri a 15 °C.

1.2.3 Agevolazioni fiscali

Le restituzioni dell'imposta⁴ sono previste in particolare per i carburanti utilizzati nell'agricoltura, nella silvicoltura, nella pesca professionale, da parte di imprese di trasporto concessionarie, nell'estrazione di pietra da taglio naturale nonché nell'industria e nell'artigianato.

Il diritto alla restituzione decade se sono trascorsi più di due anni dal consumo.

Inoltre, dal 1° luglio 2008 vengono concesse agevolazioni fiscali per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili⁵, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi ecologici e sociali stabiliti dal Consiglio federale. Per i carburanti fruitori di agevolazioni fiscali non si ha diritto alla restituzione dell'imposta.

Volume delle restituzioni del 2013

Settore	Volume delle restituzioni (in 1000 fr.)
Agricoltura	65 857
Silvicoltura	2913
Pesca professionale	124
Imprese di trasporto concessionarie	73 894
Estrazione della pietra da taglio naturale	1540
Industria e artigianato	3605

1.3 Nuova regolamentazione

1.3.1 Restituzione dell'imposta

Per l'attuazione della mozione è necessario adeguare l'articolo 18 LIOM. La mozione chiede che l'applicazione della modifica non influisca sulla cassa generale della Confederazione. Di conseguenza, oltre al supplemento fiscale sugli oli minerali viene restituita solo la parte dell'imposta destinata, ai sensi dell'articolo 86 Cost., a finanziamenti per il traffico stradale, ma non la parte destinata alla cassa generale della Confederazione.

Inoltre il Consiglio federale deve avere la possibilità di disciplinare la restituzione dell'imposta per il consumo di olio diesel in maniera differenziata sulla base dell'equipaggiamento tecnico dei veicoli adibiti alla preparazione di piste. Questa restituzione differenziata è considerata sensata vista la conseguente riduzione delle emissioni di fuliggine ed è risultata utile nel caso delle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione. Essa riguarda la parte dell'imposta sugli oli minerali

⁴ Articolo 17 capoverso 3 e articolo 18 LIOM.

⁵ Articolo 12b LIOM.

destinata, sulla base dell'articolo 86 Cost., al traffico stradale, ma non il supplemento fiscale sugli oli minerali che va restituito indipendentemente dal resto.

A questo proposito si rammenta che nel 2006 il Consiglio federale ha adottato un piano d'azione contro le polveri fini. Obiettivo delle misure elaborate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è ridurre notevolmente le emissioni di fuliggine.

Per tale motivo, a fine 2009 il DATEC ha concluso con l'associazione Funivie Svizzere una convenzione facoltativa per l'equipaggiamento con filtri antiparticolato di nuovi (classici) veicoli adibiti alla preparazione di piste che consumano olio diesel. Stando a questa dichiarazione d'intenti, per migliorare la qualità dell'aria dal 2010 dovrebbero entrare in commercio solo veicoli adibiti alla preparazione di piste muniti di filtri per fuliggine o di tecnologia equivalente. Inoltre, dal 2015 nei seguenti Cantoni entrerà in vigore un obbligo di filtro per tutti i veicoli adibiti alla preparazione di piste (anche per quelli vecchi): ZG, LU, UR, SZ, OW e NW.

Di conseguenza, in caso di veicoli con motore diesel la quota dell'imposta sugli oli minerali va restituita solo per i veicoli equipaggiati con filtri antiparticolato (questa regolamentazione non riguarda il supplemento fiscale sugli oli minerali che viene restituito integralmente). Occorre utilizzare esclusivamente filtri antiparticolato o motori conformi all'OIA^{6,7}. Per contro, per i veicoli adibiti alla preparazione di piste a olio diesel che non soddisfano i suddetti requisiti va restituito solo il supplemento fiscale sugli oli minerali⁸.

Questa regolamentazione non si applica ai veicoli con motori diversi da quelli diesel.

Risultano le seguenti aliquote di restituzione:

Imposta ⁹	Benzina	Olio diesel	
		Veicoli conformi all'OIA ^{6,7}	Veicoli <u>non</u> conformi all'OIA ^{6,7}
Supplemento fiscale sugli oli minerali	300.00	300.00	300.00
Imposta sugli oli minerali	215.60	229.35	0.00
Totale restituzione	515.60	529.35	300.00

⁶ Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1).

⁷ Ulteriori informazioni: <http://www.bafu.admin.ch/partikelfilterliste/index.html?lang=it>.

⁸ La restituzione differenziata dell'imposta applicata dal 2008 per le imprese di trasporto concessionarie è risultata molto efficace e ha comportato una rapida introduzione della nuova tecnologia e di conseguenza una riduzione della fuliggine di diesel.

⁹ In franchi per 1000 litri a 15 °C.

1.3.2 Veicoli esenti dall'imposta

La restituzione dell'imposta deve essere concessa per i veicoli cingolati da neve, in particolare i classici veicoli adibiti alla preparazione di piste (spartineve cingolati, Rattrac, PistenBully, Leitner, gatti delle nevi ecc.). Anche le slitte a motore e i quad cingolati (ATV¹⁰) devono poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, a condizione che vengano impiegati per lo stesso scopo (vedi punto 1.3.3). I veicoli con pneumatici (p. es. trattori) non devono dare diritto alla restituzione.

Da una statistica dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) emerge che nel 2013 erano immatricolati i seguenti veicoli:

Tipo di veicolo	Numero	Veicoli con filtro antiparticolato	Numero di veicoli / propulsione
Veicoli adibiti alla preparazione di piste	1435	33	1373 motore diesel 57 motore a benzina 5 senza indicazione
Slitte a motore / quad	1949 ¹¹	0	16 motore diesel 1926 motore a benzina 6 motore elettrico 1 senza indicazione

1.3.3 Impieghi in esenzione d'imposta

Non tutti gli impieghi dei veicoli di cui al punto 1.3.2 devono beneficiare della restituzione dell'imposta. D'intesa con le due associazioni di categoria sono stati definiti i seguenti impieghi fruanti di agevolazione fiscale:

- preparazione di piste da sci, percorsi di sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali;
- preparazione di piste e parchi per snowboard;
- trasporto di materiale di manutenzione e sicurezza delle piste, dei parchi, dei percorsi di sci di fondo, delle piste per slitte e dei sentieri invernali;
- salvataggio di persone infortunate praticando sport invernali;
- corse combinate con la preparazione come scopo principale;
- corse in sostituzione delle sciovie in casi d'emergenza nonché a scopo d'istruzione (scuola guida).

Per impiego non esentato e quindi senza diritto alla restituzione si intende in particolare l'utilizzo di veicoli cingolati:

¹⁰ All-terrain vehicle.

¹¹ Slitte a motore: 1849 veicoli; quad cingolati: all'incirca 100 veicoli (nessuna indicazione disponibile).

- presso i cantieri come macchine di cantiere (in estate e inverno);
- per lavori agricoli e forestali;
- per il trasporto di bagagli e merci per imprese ferroviarie, alberghi, ristoranti, baite di montagne¹², privati e via di seguito;
- per trasporti di persone (ad eccezione del salvataggio di persone infortunate e sostituzione di sciovie).

1.4 Regolamentazione a livello di OIOM¹³

In linea di massima, la nuova procedura si basa su procedure di restituzione già esistenti nell'ambito dell'imposta sugli oli minerali disciplinate nell'OIOM. Per ragioni di completezza queste regolamentazioni sono brevemente descritte di seguito.

Per la restituzione il richiedente deve rivolgersi all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e documentare la quantità di combustibile impiegata per scopi fruenti dell'agevolazione. A tal fine egli deve registrare le entrate, le uscite e il consumo (controlli sul consumo). Tali controlli vanno registrati separatamente per ogni veicolo. Se la prova non è addotta nella forma prescritta, non è concessa alcuna restituzione.

Già ora molte delle nuove ditte che hanno diritto alla restituzione registrano il consumo dei propri veicoli. Di conseguenza si può partire dal presupposto che il dispendio amministrativo supplementare sarà ridotto.

Le seguenti regolamentazioni¹⁴ contenute nell'OIOM vanno applicate anche alla nuova procedura:

- articolo 46 capoverso 1, obbligo di custodia:
il beneficiario custodisce durante cinque anni tutti i documenti importanti al fine dell'agevolazione fiscale e, a richiesta, li presenta all'autorità fiscale.
- articolo 46 capoverso 2, onere della prova:
la restituzione non è concessa se il beneficiario dell'agevolazione non può comprovare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione.
- articolo 47, importi esigui:
gli importi inferiori a 100 franchi non sono restituiti.
- articolo 48, perenzione del diritto alla restituzione:
le domande di restituzione devono essere presentate entro tre mesi dalla fine dell'anno d'esercizio. Per le merci consumate più di due anni prima dell'inoltro della domanda non esiste più alcun diritto alla restituzione dell'imposta. In singoli casi l'AFD può prevedere la restituzione dell'imposta anche per merci consumate

¹² Anche quelli in possesso di imprese di trasporto a fune e gestori di percorsi di sci di fondo.

¹³ Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611)

¹⁴ Capitolo 5: Restituzione dell'imposta, Sezione 1: Disposizioni generali.

anteriamente se il termine non è stato osservato senza colpa del richiedente o se si tratta di un caso di rigore.

2 Delega delle competenze per le esenzioni fiscali concesse nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell'OIOm, il Consiglio federale ha deciso di adeguare, per motivi di chiarezza, l'esenzione dall'imposta per forniture di carburanti e combustibili nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. È stato deciso che nella LIOm occorre aggiungere una delega delle competenze a favore dell'autorità fiscale.

L'aggiunta del nuovo capoverso non ha alcuna ripercussione sulle esenzioni fiscali attualmente valide.

3 Spiegazioni relative a singoli articoli

3.1 Delega delle competenze

Articolo 17 capoverso 1^{bis} LIOm Esenzioni

Con la modifica del 23 ottobre 2013 dell'OIOm sono stati rielaborati tutti gli articoli concernenti le esenzioni dall'imposta per forniture di carburanti e combustibili nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari. In tale occasione si è constatato che manca una delega delle competenze a favore dell'autorità fiscale in merito alla fissazione della procedura e delle condizioni per l'esenzione dall'imposta. Di conseguenza, per motivi legali è necessario completare l'articolo 17 LIOm.

In termini concreti, l'autorità fiscale deve poter determinare le condizioni per un'esenzione dall'imposta nel quadro dell'articolo 17 capoverso 1 lettere g e h nonché la regolamentazione della procedura.

3.2 Veicoli adibiti alla preparazione di piste

Articolo 18 capoverso 1^{ter} LIOm Restituzione dell'imposta

Per i veicoli adibiti alla preparazione di piste questo articolo crea la base legale per la restituzione dell'imposta (imposta e supplemento fiscale sugli oli minerali) destinata a coprire le spese del traffico stradale.

Il Consiglio federale stabilisce i tipi di veicolo e gli impieghi che danno diritto all'agevolazione fiscale nonché, mediante la delega delle competenze, i casi in cui la parte d'imposta viene restituita solo parzialmente. Il supplemento fiscale sugli oli minerali viene restituito per intero indipendentemente da tale differenziazione.

3.3 Imprese di trasporto concessionarie

Articolo 18 capoverso 1^{bis} LIOm Restituzione dell'imposta

Al fine dell'adeguamento sistematico della LIOm, il testo dell'articolo 17 capoverso 3 viene spostato all'articolo 18 capoverso 1^{bis}. Questa modifica non ha alcuna ripercussione sull'attuale procedura di restituzione dell'imposta.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni sull'economia e sui singoli attori

La modifica della LIOM non ha pressoché ripercussioni sull'economia generale. Per contro, la restituzione dell'imposta sui carburanti per i veicoli adibiti alla preparazione di piste sarà importante per le imprese di funivie e i gestori di percorsi di sci di fondo che potranno beneficiare delle nuove possibilità di esenzione dall'imposta.

4.2 Ripercussioni sulla Confederazione

4.2.1 Ripercussioni finanziarie

4.2.1.1 Restituzione dell'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

L'atto parlamentare chiede che l'esenzione (ca. 8-13 mio. di franchi) non incida sui conti della Confederazione. Per raggiungere questo obiettivo l'esenzione deve essere a carico dei ricavi a destinazione vincolata per la circolazione stradale. Dal punto di vista delle uscite, questo calo di contributi viene compensato a lungo termine da una diminuzione nella stessa misura dei prelievi effettuati dal finanziamento speciale del traffico stradale.

Per via dell'attuale esiguo numero di veicoli adibiti alla preparazione di piste equipaggiati conformemente all'OIAAt, si prevede una diminuzione delle entrate di circa 8 milioni di franchi per quanto riguarda l'imposta sugli oli minerali. È ipotizzabile che la restituzione dell'imposta registrerà, di anno in anno, notevoli differenze dovute alle condizioni meteorologiche, in particolare nelle aree sportive prive di impianti di innevamento.

La neutralità di bilancio non sarebbe più data se l'applicazione della restituzione dell'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste dovesse comportare un fabbisogno supplementare di personale atto ad aumentare il limite di spesa.

Calcolo approssimativo:

Tipo di veicolo	Numero ¹⁵	Tipo di carburante	Durata d'impiego in h/anno	Consumo (1000 litri)	Aliquota di restituzione ¹⁶	Restituzione dell'imposta (in 1000 fr.)
Veicoli adibiti alla preparazione di piste	33 ¹⁷	Olio diesel	25 740	514	529.35	273
	1345	Olio diesel	1 049 100	20 982	300.00	6295
	57	Benzina	44 460	889	515.60	459
Slitte a motore / quad	0 ¹⁸	Olio diesel			529.35	0
	7	Olio diesel	1680	25	300.00	8
	771	Benzina	185 040	2775	515.60	1431
Totale						8466

Osservazioni

Veicoli adibiti alla preparazione di piste:

- stima del consumo (benzina e olio diesel): 20 litri/ora;
- stima della durata d'impiego: 6,5 ore al giorno x 30 giorni x 4 mesi/anno = 780 ore/anno.

Slitte a motore/quad:

- numero di veicoli: 1927 benzina e 16 olio diesel; circa il 40 per cento dei detentori sono persone giuridiche e circa il 60 per cento privati (secondo la valutazione dell'USTRA);
- stima del consumo (benzina e olio diesel): 15 litri/ora;
- stima della durata d'impiego: 2 ore al giorno x 30 giorni x 4 mesi/anno = 240 ore/anno (secondo Funivie Svizzere).

¹⁵ Indicazioni dell'USTRA; quad: stima (nessuna indicazione disponibile).

¹⁶ In franchi per 1000 litri a 15 °C.

¹⁷ Numero di veicoli conformi all'OIAI (valutazione dell'USTRA).

¹⁸ Numero di veicoli conformi all'OIAI (valutazione dell'USTRA).

Partendo dal presupposto che in futuro tutti i veicoli adibiti alla preparazione di piste saranno equipaggiati conformemente all'OIAI, la diminuzione delle entrate ammonterebbe a circa 13 milioni di franchi all'anno.

Tipo di veicolo	Numero ¹⁹	Tipo di carburante	Durata d'impiego in h/anno	Consumo (1000 litri)	Aliquota di restituzione ²⁰	Restituzione dell'imposta (in 1000 fr.)
Veicoli adibiti alla preparazione di piste	1378	Olio diesel	1 074 840	21 496	529.35	11 379
	57	Benzi-na	44 460	889	515.60	459
Slitte a motore / quad	7	Olio diesel	1680	25	529.35	14
	771	Benzi-na	185 040	2775	515.60	1431
Totale						13 283

Con costi d'investimento tra 18 000 e 25 000 franchi per un filtro antiparticolato e circa 800 ore d'esercizio all'anno nonché un consumo medio pari a 20 litri/ora, il periodo di ammortamento va dai quattro ai sei anni.

4.2.1.2 Delega delle competenze

Nessuna ripercussione finanziaria.

4.2.2 Ripercussioni in termini di personale

4.2.2.1 Restituzione dell'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

Sulla base delle informazioni attuali, i controlli formali delle domande di restituzione e le verifiche materiali mediante controlli aziendali in loco comportano un fabbisogno supplementare di personale presso l'AFD. Dopo la conclusione della procedura di consultazione, si provvederà alla stima di tale fabbisogno e un'eventuale richiesta verrà presentata, in seguito al dibattito parlamentare, al Consiglio federale.

L'eventuale fabbisogno supplementare di personale non è ipotizzabile senza incidenza sui conti pubblici, ma deve essere finanziato tramite il bilancio generale della Confederazione.

4.2.2.2 Delega delle competenze

Nessuna ripercussione.

¹⁹ Indicazioni dell'USTRA; quad: stima (nessuna indicazione disponibile).

²⁰ In franchi per 1000 litri a 15 °C.

4.3 Ripercussioni su Cantoni e Comuni

Nessuna ripercussione diretta su Cantoni e Comuni.

4.4 Ripercussioni ecologiche

L'esenzione integrale o parziale dall'imposta sugli oli minerali per i veicoli adibiti alla preparazione di piste riduce i costi di benzina e diesel diminuendo, di conseguenza, l'incentivo a un impiego al risparmio. Questo sussidio per gli agenti energetici fossili è contrario agli obiettivi della Confederazione in materia di politica energetica, ambientale e climatica.

L'introduzione di un simile sistema d'incentivazione pregiudica la credibilità dell'impegno della Svizzera a livello internazionale contro il cambiamento climatico e i sussidi sugli agenti energetici fossili (vedi punto 5.2).

L'esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste richiede, per motivi ecologici, l'introduzione di un sistema d'incentivazione per l'equipaggiamento con filtro antiparticolato (restituzione differenziata per veicoli a motore diesel; vedi punto 1.3.1). Il rendimento dei filtri antiparticolato conformi all'OIAAt ammonta almeno al 97 per cento delle particelle solide. Di fatto, il rendimento di molti filtri antiparticolato è pari al 99,9 per cento. In tal modo si ridurrebbero le emissioni di fuliggine di diesel cancerogene.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La LIOM si basa sull'articolo 131 capoverso 1 lettera e nonché capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta di consumo su petrolio, altri oli minerali, gas naturale e prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché su carburanti di altri prodotti di base.

Il progetto si discosta dal principio dell'elaborazione delle norme in materia di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 7 lettera g della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), secondo il quale, di regola, si deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

Il progetto non viola alcun impegno internazionale.

Tuttavia esso si trova in contraddizione con l'impegno internazionale della Svizzera all'interno del gruppo «Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform (FFFSR)», che si adopera, a livello diplomatico, a favore della soppressione dei sussidi per gli agenti energetici fossili. La problematica delle esenzioni dall'imposta per gli agenti energetici fossili è criticata in particolare dall'OCSE, dal Fondo monetario internazionale (FMI), dalla Banca mondiale e dall'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) sulla base dei propri dati economici.

5.3 Delega di competenze legislative

L'articolo 164 capoverso 2 Cost. stabilisce che la legge federale può prevedere la delega di competenze normative, a condizione che la Cost. non lo escluda. La norma di delega deve descrivere l'oggetto, l'entità e le linee guida della regolamentazione delegata. Le competenze delegate al Consiglio federale all'articolo 18 capoverso 4 LIOM soddisfano queste condizioni.